Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 1° agosto 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 534.

Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente;

« Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

« Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

« Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 27 maggio 1950, n. 535.

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, dei materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) al Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, i materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) al Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — VANONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 giugno 1950, n. 536.

Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato.

Art. 2.

Il termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473,

e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle « indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 537.

Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relativo all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA — TOGNI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 8 luglio 1950, n. 538.

Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è ratificato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di « incaricati stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo art. 3, quelle previste dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico-economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

Art. 3.

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente art. 2, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE FINANZE	Gruppo Capi operai	1ª categoria Operai specializzati	2ª categoria Operai qualificati	TOTALE
Comando generale della guardia di finanza . .	4	16	5	25

Art. 4.

In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti dei salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente art. 2, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 15 luglio 1950, n. 539.

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

n. 2-*ter*: i mutilati ed invalidi per servizio;

n. 3-*ter*: gli orfani dei caduti per servizio;

n. 6-*ter*: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

n. 7-*ter*: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 540.

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonchè la revisione del trattamente economico accessorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principî e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

Art. 2.

Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito — eccettuati quelli dell'Arma dei carabinieri — della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli allievi carabinieri e gli allievi degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate. Saranno conservate e disciplinate le attuali mense obbligatorie di servizio, per la partecipazione delle categorie di personale militare e civile che vi hanno diritto a norma delle leggi in vigore e verrà regolata la istituzione di nuove mense obbligatorie di servizio.

Art. 3.

In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennità di carovita, del premio di presenza e della indennità di caropane, previste, rispettivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sarà provveduto, a decorrere dal 1° luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.

Art. 4.

I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani n. 2397, in data 24 aprile 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Laudicina Salvatore, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il dott. Alestra Antonino, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Laudicina Salvatore è sostituito con il dottor Alestra Antonino quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1950

Approvazione del bilancio finale dell'ufficio stralcio del cessato Patronato nazionale per l'assistenza sociale, già con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1945, con il quale fu disposta la chiusura della sopradetta liquidazione e la contemporanea apertura di un ufficio stralcio, per la trattazione degli affari non ancora definiti;

Vista la relazione in data 23 gennaio 1950, n. 02482, ed il bilancio finale al 30 settembre 1949 dell'ufficio stralcio, dai quali risultano soddisfatti tutti gli impegni salvo quelli relativi alle somme non potute corrispondere per irreparabilità degli aventi diritto;

Considerato pertanto che la gestione stralcio può ritenersi esaurita;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il bilancio finale al 30 settembre 1949 dell'ufficio stralcio del cessato Patronato nazionale per l'assistenza sociale, già con sede in Roma, dichiarandosi chiusa a tutti gli effetti la relativa gestione liquidatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1950.

Prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi tipo svedese di legno paraffinato colorato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, conventito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1950, registro Finanze n. 5, foglio n. 124;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro Finanze n. 6, foglio n. 245;

Viste le proposte fatte con verbale 15 maggio 1950 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1950, il prezzo di vendita al pubblico della scatola di legno con 40 fiammiferi tipo svedese di legno paraffinato colorato e chimicato è stabilito in L. 15 cadauna.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1950
Registro Finanze n. 17, foglio n. 209

(3391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna) di un mutuo di L. 470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3317)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 351, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel del Giudice (Campobasso) di un mutuo di L. 250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3318)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vestenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vestenanuova (Verona) di un mutuo di L. 702.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3320)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma (Frosinone) di un mutuo di L. 414.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3323)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) di un mutuo di L. 8.606.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3326)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 1.479.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3327)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti) di un mutuo di L. 422.300, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3324)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vaglia (Firenze) di un mutuo di L. 507.200, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3325)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Badalucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Badalucco (Imperia) di un mutuo di L. 420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3328)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 28 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mignano Monte Lungo (Caserta) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3329)

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio

Si rende noto, a norma dell'art. 470 del regolamento di contabilità generale dello Stato, che è andata smarrita la quietanza di deposito provvisorio n. 9494, in data 11 giugno 1949, emessa dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, per la somma di L. 25.950, a favore della ditta Cecchi e De Angelis di Roma, in commutazione del mandato n. 403/305, emesso sul cap. 51, art. 1, del bilancio dell'esercizio 1948-49 di questo Ministero.

Si invita chiunque vi abbia interesse, a rendere noto alla intestata Ragioneria centrale eventuale opposizione alla emissione di un duplicato della detta quietanza, e ciò nel termine massimo di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, decorso il quale termine si procederà a norma dell'art. 471 del citato regolamento.

(3393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di elettrotecnica presso la Facoltà di ingegneria mineraria dell'Università di Cagliari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria mineraria dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di elettrotecnica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3397)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 142

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,75	143,50
» Genova	624,80	143,75
» Milano	624,82	143,85
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144,50
» Roma	624,78	143,90
» Torino	624,825	143,75
» Trieste	624,81	143,90
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 1° agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,225
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,925
Id. 5 % 1936	92,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,15
Id. 5 % convertiti 1951	100,025
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 29 marzo 1950, n. 8874. con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Adolfo Memmo, vice prefetto.

Membri:
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Vincenzo Paolini;
prof. Guido La Parola, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Ascenzio Chindemi.

Segretario:
dott. Ary De Sanctis.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, Istituto d'igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Chieti.

Roma, addì 10 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3163)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Proroga per la presentazione delle domande per il concorso a 70 posti in convitto e a 625 borse di studio

La data di scadenza per la presentazione delle domande per il conferimento di posti in convitto e borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori o superiori, già fissata al 3 luglio 1950, è prorogata al 15 agosto 1950.

Resta invariata al 15 dicembre 1950 la data di presentazione delle domande per il conferimento di borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Roma, addì 29 luglio 1950

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3414)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 230, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 337 e 2 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 335, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 28 marzo 1949, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto col decreto citato nelle premesse:

1. Grumelli Mario	punti 27,20
2. Tonini Giulio	» 27,13
3. Paiella Achille	» 26,16
4. Sarro Michele	» 25,20
5. Miotto Giuseppe	» 24,83
6. Giobbi Quintilio	» 24,53
7. Scielzo Antonio	» 24,50
8. Sciumbata Gabriele	» 24,43
9. Martucci Domenico	» 23,86
10. Morelli Marino	» 23,70
11. Rossi Umberto	» 23,30
12. Sargentini Carlo	» 23,23
13. Zarba Pasquale	» 23,03
14. Del Giudice Mario	» 22,46
15. Persi Rodolfo	» 22,26
16. Dall'Aglio Ferruccio	» 21,96
17. Centola Ferdinando	» 21,90
18. Di Lorenzo Pietro	» 21,70
19. Coluccia Mario	» 21,53
20. Cragnolini G. Battista	» 21,43
21. Mazzeranghi Annibale	» 21,30
22. Fugaro Prisco	» 21,18
23. Archilei Manlio	» 20,80
24. Mattioli Luigi	punti 20,70
25. Tarantino Ciro	» 20,63
26. Scarduzio Nicola	» 20,10
27. Rispoli Gennaro	» 19,90
28. Cetti Giorgio	» 19,53
29. Zito Francesco	» 18,83
30. Di Capua Edoardo	» 18,70
31. Tullio Vincenzo	» 18,55
32. Pieri Giuseppe	» 18,05
33. Lilla Odoardo	» 17,63
34. Rossi Giuseppe	» 17,33
35. Del Francia Renzo	» 17,08
36. Pasca Avelino	» 15,95
37. Colanzi Antonio	» 15,66

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, indetto per quarantaquattro posti, dei quali sette rimangono scoperti i signori:

1. Grumelli Mario	punti 27,20
2. Tonini Giulio	» 27,13
3. Paiella Achille	» 26,16
4. Sarro Michele	» 25,20
5. Miotto Giuseppe	» 24,83
6. Giobbi Quintilio	» 24,53
7. Scielzo Antonio	» 24,50
8. Sciumbata Gabriele	» 24,43
9. Martucci Domenico	» 23,86
10. Morelli Marino	» 23,70
11. Rossi Umberto	» 23,30
12. Sargentini Carlo	» 23,23
13. Zarba Pasquale	» 23,03
14. Del Giudice Mario	» 22,46
15. Persi Rodolfo	» 22,26
16. Dall'Aglio Ferruccio	» 21,96
17. Centola Ferdinando	» 21,90
18. Di Lorenzo Pietro	» 21,70
19. Coluccia Mario	» 21,53
20. Cragnolini G. Battista	» 21,43
21. Mazzeranghi Annibale	» 21,30
22. Fugaro Prisco	» 21,18
23. Archilei Manlio	» 20,80
24. Mattioli Luigi	» 20,70
25. Tarantino Ciro	» 20,63
26. Scarduzio Nicola	» 20,10
27. Rispoli Gennaro	» 19,90
28. Cetti Giorgio	» 19,53
29. Zito Francesco	» 18,83
30. Di Capua Edoardo	» 18,70
31. Tullio Vincenzo	» 18,55
32. Pieri Giuseppe	» 18,05
33. Lilla Odoardo	» 17,63
34. Rossi Giuseppe	» 17,33
35. Del Francia Renzo	» 17,08
36. Pasca Avelino	» 15,95
37. Colanzi Antonio	» 15,66

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 52, foglio n. 340.

(3371)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.